

Relativamente all'attività di riscossione dei tributi la commissione ha messo in alto un articolato piano di monitoraggio delle utenze idriche al fine di individuare, anche con l'incrocio dei dati, le posizioni di evasione tributaria. Tali azioni necessitano tuttavia di un ulteriore lasso temporale, essenziale per completare il complesso programma di recupero dei tributi.

Nel settore urbanistico l'organo di gestione straordinaria ha intrapreso una generale pianificazione con l'approvazione del piano di priorità delle opere pubbliche, in cui inserita la ristrutturazione degli istituti scolastici. Inoltre, sono stati avviati progetti di sistemazione della rete idrica e viaria, e sono in fase avanzata i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport.

È stata anche avviata un'intensa attività di controllo e di verifica dei manufatti abusivi ed è in corso la verifica delle convenzioni disciplinanti gli obblighi relativi alla realizzazione di due complessi edilizi.

In ordine poi alla gestione del patrimonio immobiliare, la commissione ha avviato interventi volti alla regolarizzazione dei contratti di locazione degli alloggi popolari ed all'adozione di provvedimenti di sfratto nei confronti di occupanti morosi o privi dei requisiti soggettivi.

È stata anche avviata la procedura per l'installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza nei punti nevralgici del territorio, collegato con la locale stazione dei carabinieri e provvisto di un sistema di controllo di accesso ai varchi.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casavatore (Napoli), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03478

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 marzo 2018.

Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare»;

Visto il comma 1, lettera *d*), del predetto art. 14, secondo il quale «il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lettera *c*), e comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera *c*) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (...);»;

Considerato che la disposizione prevede che le predette somme siano riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, affinché siano utilizzate per finanziare misure volte «ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare»;

Considerato che le misure dirette alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014, con il quale sono state definite le citate misure, nell'ambito delle quali è previsto uno specifico incentivo per l'utilizzo del mezzo proprio, da parte del personale ispettivo, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante la disciplina del «trattamento di missione» che prevede, fra l'altro, una «specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio»;


Considerata l'opportunità di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014, al fine di una migliore gestione delle risorse indicate nell'art. 14, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 145 del 2013, anche in relazione ai contenuti del citato art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare

1. Le somme previste dall'art. 14, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sino a concorrenza del limite massimo di 10 milioni di euro sono riassegnate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui all'art. 3 riservate al personale di ruolo dell'Agenzia, nonché iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.



2. Le misure di cui al comma 1 possono essere destinate al personale che concorre all'efficace svolgimento dell'attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi.

3. Le somme eccedenti i 10 milioni di euro sono versate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2.

Ripartizione delle somme tra gli uffici

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra gli uffici le somme di cui all'art. 1 secondo criteri oggettivi individuati con proprie determinazioni.

2. L'Ispettorato destina una quota parte delle somme di cui all'art. 1, comma 1, fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza, del buon andamento degli uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Art. 3.

Definizione delle misure di incentivazione al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di favorire una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse riassegnate disponibili, stabilisce la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge attività ispettiva, ivi compreso il riconoscimento di specifiche indennità a favore di chi svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o con l'utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.

Il presente decreto è trasmesso, per i controlli di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 6 marzo 2018

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 867

18A03465

DECRETO 10 aprile 2018.

Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, prevede la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e in particolare, l'art. 9, comma 1, lettera h);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 maggio 2004, recante «Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 21 dicembre 2017;

Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nella riunione del 26 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Competenze professionali

1. Le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, di seguito denominato decreto legislativo, devono avere personale qualificato secondo le modalità di seguito indicate:

a) per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo:

- 1) almeno quattro unità nella sede principale;
- 2) almeno due unità per ogni unità organizzativa;
- 3) per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore;

